



# **CITTA' DI CARIGNANO**

PROVINCIA DI TORINO

## **Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari**

Deliberazione C.C. n.43 del 26.09.2012  
Modificazione con atto CC n.52 del 09.10.2013

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>	<b>Pag.</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto</b>	4
<b>Art. 2</b>	<b>Consiglieri comunali</b>	4
<b>Art. 3</b>	<b>Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano</b>	4
<b>Art. 4</b>	<b>Primi adempimenti del consiglio</b>	4
<b>TITOLO II</b>	<b>GRUPPI CONSILIARI</b>	
<b>Art. 5</b>	<b>Composizione</b>	4
<b>Art. 6</b>	<b>Conferenza dei capi-gruppo</b>	5
<b>TITOLO III</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO</b>	
<b>Art. 7</b>	<b>Sede riunioni</b>	5
<b>Art. 8</b>	<b>Sessioni</b>	5
<b>Art. 9</b>	<b>Convocazione</b>	5
<b>Art. 10</b>	<b>Convocazione d'urgenza</b>	6
<b>Art. 11</b>	<b>Seduta prima convocazione e numero legale</b>	6
<b>Art. 12</b>	<b>Seduta seconda convocazione</b>	6
<b>Art. 13</b>	<b>Ordine del giorno</b>	7
<b>Art. 14</b>	<b>Emendamenti alle proposte di deliberazioni</b>	7
<b>Art. 15</b>	<b>Sedute – Presidenza ed adempimenti preliminari</b>	7
<b>Art. 16</b>	<b>Pubblicità e segretezza delle sedute</b>	8
<b>TITOLO IV</b>	<b>DISCUSSIONE E VOTAZIONE</b>	
<b>Art. 17</b>	<b>Ordine durante le sedute</b>	8
<b>Art. 18</b>	<b>Comportamenti dei consiglieri</b>	8
<b>Art. 19</b>	<b>Tumulto in aula</b>	9
<b>Art. 20</b>	<b>Comportamento del pubblico</b>	9
<b>Art. 21</b>	<b>Attribuzioni del Presidente</b>	9
<b>Art. 22</b>	<b>Svolgimento interventi</b>	10
<b>Art. 23</b>	<b>Durata interventi</b>	10
<b>Art. 24</b>	<b>Questioni pregiudizionali e sospensive</b>	10
<b>Art. 25</b>	<b>Fatto personale</b>	11
<b>Art. 26</b>	<b>Udienze conoscitive</b>	11
<b>Art. 27</b>	<b>Dichiarazione di voto e di astensione</b>	11
<b>Art. 28</b>	<b>Verifica numero legale</b>	11
<b>Art. 29</b>	<b>Chiusura della discussione</b>	12
<b>Art. 30</b>	<b>Votazione</b>	12
<b>Art. 31</b>	<b>Verbalizzazione riunioni</b>	12
<b>Art. 32</b>	<b>Revoca e modifica deliberazioni</b>	13
<b>Art. 33</b>	<b>Segretario – Incompatibilità</b>	13

<b>TITOLO V</b>	<b>DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI</b>	Pag.
<b>Art. 34</b>	<b>Diritti degli Assessori</b>	13
<b>Art. 35</b>	<b>Interrogazioni</b>	13
<b>Art. 36</b>	<b>Svolgimento delle interrogazioni</b>	14
<b>Art. 37</b>	<b>Interpellanze</b>	14
<b>Art. 38</b>	<b>Svolgimento delle interpellanze</b>	14
<b>Art. 39</b>	<b>Mozioni</b>	14
<b>Art. 40</b>	<b>Svolgimento delle mozioni</b>	15
<b>Art. 41</b>	<b>Emendamenti alle mozioni</b>	15
<b>Art. 42</b>	<b>Votazione delle mozioni</b>	15
<b>TITOLO VI</b>	<b>COMMISSIONI CONSILIARI</b>	
<b>Art. 43</b>	<b>Istituzione e competenze</b>	15
<b>Art. 44</b>	<b>Costituzione e insediamento</b>	16
<b>Art. 45</b>	<b>Convocazione e funzionamento</b>	16
<b>Art. 46</b>	<b>Partecipazione di Sindaco ed Assessori alle commissioni</b>	16
<b>Art. 47</b>	<b>Segreteria - Verbalizzazione</b>	16
<b>Art. 48</b>	<b>Commissioni speciali o di inchiesta</b>	17
<b>Art. 49</b>	<b>Sedute delle commissioni</b>	17
<b>TITOLO VII</b>	<b>PROCEDURE PARTICOLARI</b>	
<b>Art. 50</b>	<b>Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori</b>	17
<b>Art. 51</b>	<b>Decadenza dalla carica di consigliere comunale</b>	17
<b>Art. 52</b>	<b>Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione</b>	18

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1.**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

### **Art. 2.**

#### **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la deliberazione prescritta dalla legge.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

### **Art. 3.**

#### **Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano**

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco o – in caso di suo impedimento – dal Consigliere anziano.
2. È Consigliere anziano colui che ha riportato la più alta cifra individuale di preferenze tra tutti i candidati.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza.

### **Art. 4.**

#### **Primi adempimenti del consiglio**

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale procede alla convalida degli eletti ed alla elezione della Commissione elettorale comunale.
2. Nella medesima seduta il Sindaco comunica l'avvenuta nomina degli Assessori e – tra essi – del Vicesindaco.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 5.**

#### **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero, risultandone capogruppo il soggetto individuato dai consiglieri medesimi.
2. I consiglieri che intendono costituire o aderire ad un diverso gruppo, debbono darne comunicazione alla Segreteria del Comune, oppure dichiararlo a verbale in una seduta del Consiglio.
3. I consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica e che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel primo comma, debbono effettuare dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo come detto nel precedente comma.
4. Ogni Gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo. Qualora tale comunicazione non avvenisse durante una seduta consiliare, il

Sindaco - nella prima seduta utile - informa l'Assemblea dell'avvenuta variazione ai Gruppi consiliari.

#### **Art. 6.**

##### **Conferenza dei capi-gruppo**

1. La conferenza dei Capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5 comma 1, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capi-gruppo.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 7.**

##### **Sede riunioni**

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.
2. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

#### **Art. 8.**

##### **Sessioni**

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza di cui all'articolo seguente in capo al Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, con riunione che deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
3. Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

#### **Art. 9.**

##### **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti recanti data ed ora, da consegnarsi presso il loro domicilio in Carignano a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari e può essere spedito a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o fax, ai consiglieri non residenti nel Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio in quest'ultimo, oppure ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri - non computando le festività e le domeniche - almeno sette giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie ed urgenti va consegnato - rispettivamente - almeno cinque giorni o almeno un giorno prima di quello fissato per la prima adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, nonché nei casi di argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, si procede come detto nell'articolo seguente.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

6. Le proposte di deliberazione – comprese quelle ad iniziativa dei consiglieri – non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio se non sono state depositate, presso la segreteria comunale, durante l'orario di apertura al pubblico, non oltre il giorno di spedizione degli avvisi di cui al I comma.
7. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

#### **Art. 10.**

##### **Convocazione d'urgenza**

1. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.
3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra seduta.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

#### **Art. 11.**

##### **Seduta prima convocazione e numero legale**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno cinque consiglieri.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno all'adunanza di seconda convocazione o – nel caso di quest'ultima – ad una nuova convocazione del Consiglio.
3. Restano fermi, anche per le sedute di seconda convocazione, i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti da speciali disposizioni di legge per l'assunzione di particolari deliberazioni.
4. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. I consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

#### **Art. 12.**

##### **Seduta seconda convocazione**

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, la quale non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

3. Quando l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 9.

### **Art. 13.**

#### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta, spettando al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.
2. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per il caso di cui al terzo comma dell'art. 8.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Qualora la richiesta pervenga nel periodo intercorrente tra la data dell'ordine del giorno e la riunione del Consiglio Comunale, questa sarà inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo.
6. Tuttavia, qualora i tempi tecnici lo consentano, il Sindaco potrà inserirla all'ordine del giorno del consiglio già convocato.
7. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, fatto salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
9. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 14.**

#### **Emendamenti alle proposte di deliberazioni**

1. Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta.
2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
3. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.
4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella della proposta di deliberazione.
6. Il Consiglio comunale giudica con votazione palese sugli emendamenti presentati.
7. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno comunque essere corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 15.**

#### **Sedute – Presidenza ed adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, dopo aver verificato il numero legale, in apertura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, dando comunicazione dell'avvenuto deposito dei

verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invitando chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni o rettifiche. Nel caso nessuno intervenga, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione; in caso contrario, si procede come detto – rispettivamente – nei successivi commi 2 e 3.

2. Qualora le osservazioni poste da un consigliere (che non possono riguardare i casi di cui al comma successivo) comportino modificazioni od integrazioni ad un verbale, egli deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso; nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare e su di esse il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni: se vengono manifestate contrarietà, oltre il proponente possono parlare - per cinque minuti - un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di modificazione o di integrazione.
3. Qualora sui processi verbali venga concessa la parola per introdurre rettifiche, esse concernono esclusivamente un "fatto personale" riguardante il singolo consigliere al quale quest'ultimo si riferisce; sulle rettifiche il Consiglio non si esprime: esse sono registrate nel verbale delle sedute in corso, nonché annotate a margine od in calce sul verbale della seduta cui ci si riferisce.
4. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso. E' facoltà del Presidente o di un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

#### **Art. 16.**

##### **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### **TITOLO IV**

##### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

#### **Art. 17.**

##### **Ordine durante le sedute**

1. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, affinché venga annotata la presenza o l'assenza.
2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

#### **Art. 18.**

##### **Comportamenti dei consiglieri**

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco, parlando – di norma – dal proprio seggio e secondo l'ordine di prenotazione.



3. Ogni intervento, deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.
5. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
6. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nei corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta; la proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
7. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### **Art. 19.**

##### **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### **Art. 20.**

##### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri senza esplicita autorizzazione del Presidente.
2. Il pubblico deve astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori, anche non mantenendo il comportamento corretto di cui al comma precedente.

#### **Art. 21.**

##### **Attribuzioni del Presidente**

1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, qualora si preveda nel corso della seduta una votazione segreta, il Presidente designa, fra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui uno della minoranza, con il compito di assisterlo in tale votazione e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Se nel corso delle sedute uno o più degli scrutatori dovesse assentarsi, questi sarà sostituito fino al termine della seduta.
3. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, illustra o fa illustrare da un assessore o un consigliere i termini delle questioni su cui si discute e si vota e può concedere la facoltà di parlare sui singoli argomenti. Proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
4. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sciogliere l'adunanza e di proporre la sospensione.

5. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.
6. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

#### **Art. 22.**

##### **Svolgimento interventi**

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine dei giorno.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
3. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, desunto dall'ordine di cui al comma precedente, decadono dalla facoltà di intervenire.
4. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
5. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

#### **Art. 23.**

##### **Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Sindaco.
2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun consigliere non può parlare più di due volte.
3. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti, compresa la eventuale lettura di un documento, il quale va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Ciascun consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### **Art. 24.**

##### **Questioni pregiudizionali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, la quale prosegue solo qualora il Consiglio non le ritenga pregiudiziali, respingendole a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno o favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### **Art. 25.**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola "per fatto personale", deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### **Art. 26.**

##### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze – valide con il quorum di consiglieri di cui al II periodo dell'art. 11, comma 1 - il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta informale, nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza conoscitiva, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 27.**

##### **Dichiarazione di voto e di astensione**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi; il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

### **Art. 28.**

#### **Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta del Segretario, od anche di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero dei consiglieri indicato al comma 1 dell'art. 11. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

### **Art. 29.**

#### **Chiusura della discussione**

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
3. Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

### **Art. 30.**

#### **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco; qualora non si assentino dall'aula durante la votazione e non partecipino ad essa, verranno considerati astenuti.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene – salve le eccezioni di legge – la maggioranza assoluta rispetto al numero dei votanti; quest'ultimo si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Le schede bianche e quelle nulle o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. La "maggioranza assoluta" corrisponde alla metà più uno dei votanti; quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stesso.
6. Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, a quest'ultimo espressamente riservate dalla legge o da altre norme, si applica il principio della maggioranza relativa; in rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.
7. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
8. terminate le votazioni, il Sindaco – con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, nei casi di votazione segreta – ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

### **Art. 31.**

#### **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, facendo trascrivere dalla segreteria le proposte di deliberazione – dotate dei necessari pareri - e riportando le motivate dichiarazioni finali di voto, nonché il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, in modo che siano identificabili gli astenuti, i favorevoli ed i contrari.
2. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri sono riportati nella registrazione sonora della seduta consiliare, effettuata con mezzi elettronici, che viene conservata presso l'ufficio della segreteria. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, nonché qualora non si proceda a votazione, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, sin tanto che gli originali dei verbali deliberativi avranno formato cartaceo.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non si potesse effettuare la registrazione di cui al comma precedente, il Segretario riporta nel verbale, oltre a quanto detto nel I comma, i punti principali della discussione, esprimendo in sintesi con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. In questo caso, qualora gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
4. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al primo comma dell'art. 15 e sono firmati dal Sindaco-presidente e dal Segretario, per poi essere depositati presso la Segreteria.

### **Art. 32.**

#### **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

### **Art. 33.**

#### **Segretario – Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO V**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 34.**

#### **Diritti degli Assessori**

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

### **Art. 35.**

#### **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono indirizzate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate, qualora protocollate entro le ore 12:00 del giorno precedente quest'ultima.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco porta l'interrogazione alla prima seduta utile per lo svolgimento della medesima.

#### **Art. 36.**

##### **Svolgimento delle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore – di norma – all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti ognuna e complessivamente ad un'ora; possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, è concessa la replica a un consigliere per gruppo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta, da parte del Sindaco, il rinvio dell'interrogazione alla seduta seguente.

#### **Art. 37.**

##### **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

#### **Art. 38.**

##### **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo. Nel caso l'interpellanza sia stata presentata da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, è concessa la replica a un consigliere per gruppo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta, da parte del Sindaco, il rinvio dell'interpellanza alla seduta seguente.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### **Art. 39.**

##### **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata, qualora protocollata entro le ore 12:00 del giorno precedente quest'ultima.

#### **Art. 40.**

##### **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte di norma all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### **Art. 41.**

##### **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### **Art. 42.**

##### **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate anche da parte di un solo consigliere.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **TITOLO VI COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 43.**

##### **Istituzione e competenze**

1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi, può istituire, a mente dell'art. 13 dello Statuto, commissioni consiliari permanenti, aventi il compito di esprimere pareri sulle proposte di provvedimento o elaborare proposte sugli argomenti ad esse assegnate – di volta in volta – dal Sindaco.
2. Il Consiglio determina – con la deliberazione istitutiva - la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione, nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare.
3. Ogni gruppo esprime, nelle commissioni, tanti voti quanti sono i suoi consiglieri. Ogni consigliere esprime i voti attribuiti dal Consiglio in sede di determinazione della consistenza numerica di ciascuna commissione.
4. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sulle proposte e sugli argomenti sottoposti al loro esame, entro il termine loro assegnato dal Sindaco con l'atto di trasmissione al Presidente degli affari di competenza.

#### **Art. 44.**

##### **Costituzione e insediamento**

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art. 43. I Capi-gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono costituite - una volta acquisite le designazioni - in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio ed almeno un rappresentante ad ogni gruppo, con provvedimento del Sindaco, il quale convoca e presiede la seduta per l'insediamento.
4. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
5. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

#### **Art. 45.**

##### **Convocazione e funzionamento**

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e dall'Assessore competente per materia.
3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
4. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 44, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti.
6. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

#### **Art. 46.**

##### **Partecipazione di Sindaco ed Assessori alle commissioni**

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto - e, se richiesti, l'obbligo - di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione nelle sedute delle commissioni consiliari.

#### **Art. 47.**

##### **Segreteria - Verbalizzazione**

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.



**Art. 48.**

**Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 14 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. La costituzione, l'insediamento ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

**Art. 49.**

**Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

**TITOLO VII  
PROCEDURE PARTICOLARI**

**Art. 50.**

**Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
3. Le modalità di presentazione, discussione e votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. del 18/08/2000, n.267.
4. L'art. 46 del T.U.EE.LL. disciplina le modalità per la formalizzazione di nomina, revoca e sostituzione degli assessori.
5. Nel caso di dimissioni di un assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone poi comunicazione al Consiglio. Le dimissioni sono revocabili, sino a quando il provvedimento della sostituzione non è stato assunto.

**Art. 51.**

**Decadenza dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della legge 29 aprile 1981, n.154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad almeno cinque sedute consiliari, nell'arco di un anno dall'ultima in cui è risultato presente, oppure a tre sedute consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica all'interessato della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

**Art. 52.**

**Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 10 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, ultimato tale termine, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.
4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
5. Entro due mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Il presente Regolamento viene integralmente pubblicato sul sito informatico del Comune. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
7. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai consiglieri eletti.


Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.09.2012 con atto n. 43 ;
- è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09.10.2013 con atto n. 52;

pertanto

- è stata pubblicata la delibera di cui sopra (n.52 del 09.10.2013) - che ne ha apportato modifiche - per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale dal 18.10.2013 al 02.11.2013
  
- è stato ripubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.11.2013 al 29.11.2013 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
  
- entra in vigore il giorno 01.12.2013 dopo la sua ripubblicazione all'Albo pretorio

Data 01.12.2013



*Il Segretario comunale*

(firmato in originale)